



prassi

## **LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL' INAIL PER LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO**

**(CIRCOLARE INAIL N. 45/2017)**

Con la circolare n. 45/2017 l'Inail illustra le prestazioni erogabili agli uniti civilmente e ai conviventi di fatto.

### **Unioni di fatto**

L'articolo 1, comma 20, L. 76/2016, equiparando le parti dell'unione civile ai coniugi, determina l'applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall'Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.

All' unito civilmente sono riconosciute le seguenti prestazioni:

- la rendita ai superstiti di cui all'articolo 85, D.P.R. 1124/1965;
- la quota integrativa alla rendita ex articolo 77 del sopracitato decreto;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto di cui alla L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla L. 248/1976;
- l'assegno una tantum (c.d. assegno funerario o assegno di morte) ex articolo 85, D.P.R. 1124/1965;
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla L. 296/2006;
- la prestazione una tantum di cui alla Legge di Stabilità 2016.

L'articolo 1, comma 21, L. 76/2016, prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge, con la conseguenza che l'unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo).

Le prestazioni economiche spettanti all'unito civilmente sono riconosciute a far data dall'entrata in vigore della L. 76/2016 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016).

### **Convivenze di fatto**

In assenza di un'espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest'ultimo non può invece essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall'Inail.



Riportiamo per opportuna conoscenza i commi 20 e 21 dell'articolo 1 della **Legge n. 76/2016**.

*20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti all'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.*

*21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.*

Brescia, 16 novembre 2017

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it